

COMUNE DI ARCOLE

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

1. PREMESSE

Le premesse hanno lo scopo di fornire al lettore – anche non addetto ai lavori - il quadro normativo che regola il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, i contenuti obbligatori dello stesso, gli organi deputati alla sua attuazione ed al controllo, nonché le sanzioni in caso di mancata attuazione del programma e del rispetto degli obblighi di trasparenza in generale.

1.1 Il programma triennale della trasparenza: finalità e contenuti

Contenuti e finalità del programma triennale della trasparenza (d'ora in poi P.T.T.I.) sono stabiliti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

L'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 stabilisce che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, **adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente**. Il P.T.T.I. deve indicare le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009 (c.d. legge Brunetta);
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – continua l'articolo 10 citato - deve definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Deve, quindi, prevedere anche i meccanismi e le regole organizzative affinché i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Le misure del Programma triennale – stabilisce ancora il citato articolo 10 – devono essere collegate, alle misure e agli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (d'ora in poi P.T.P.C.). A tal fine, il P.T.T.I. costituisce, di norma, una sezione del P.T.P.C..

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale - precisa infine l'articolo 10 - devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.

Nell'ambito del P.T.T.I. vanno poi specificate le modalità i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate.

La Commissione Indipendente per la Valutazione dell'Integrità e della Trasparenza per le pubbliche amministrazioni (Ci.V.I.T.), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (si veda paragrafo 1.8), con deliberazione n. 50/2013, ha fornito le linee guida per l'aggiornamento dei P.T.T.I.

1.2 La deliberazione Ci.V.I.T. n. 50/2013.

La deliberazione Ci.V.I.T. n. 50 /2013 *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*, integra le precedenti deliberazioni:

- n. 105/2010, *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*
- n. 2/2012, *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*.

Essa fornisce da un lato precisazioni in merito all'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo 33/2013 e dall'altro specifica quali debbano essere i contenuti del P.T.T.I. Infine, fornisce chiarimenti per l'aggiornamento del P.T.T.I. e per il suo coordinamento con il P.T.P.C.

1.2.1 Dei contenuti del P.T.T.I.

In buona sostanza il P.T.T.I. deve prevedere:

- 1) le modalità ed i tempi per il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013;

- 2) le azioni di pubblicazione devono essere collegate con il ciclo della performance. In altri termini, per i comuni, le attività di pubblicazione devono diventare obiettivi del P.D.O.;
- 3) nel piano vanno previste idonee misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza. Tenendo presente – come riportato nella delibera Ci.V.I.T. 50/2013 – che all'attuazione del P.T.T.I. concorrono il Responsabile della trasparenza ma anche tutti i dirigenti // posizioni organizzative;
- 4) il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

1.2.2 Del collegamento tra P.T.T.I. e P.T.P.C.

Come detto, il P.T.T.I. deve essere considerato una sezione del P.T.P.C..

La CIVIT, nella citata deliberazione 50/2013 (punto 2.1.) chiarisce però che *il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma "di norma" integra una sezione del predetto Piano. Il Programma triennale per trasparenza e l'integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti come documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi. In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori - che ogni amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali - discende l'opportunità che, a regime, il termine per l'adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (articolo 1, comma ,8 della legge 190/2012).*

Il collegamento fra il P.T.P.C. e il P.T.T.I. è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012.

1.3 Dell'aggiornamento del P.T.T.I.

La normativa di riferimento non prevede una data precisa per l'adozione e l'aggiornamento del P.T.T.I..

Essendo tuttavia, il P.T.T.I., per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 10 del

decreto legislativo 33/2013, una sezione del P.T.P.C.; il quale, per espressa previsione dell'articolo 1 comma 8 della legge 190/2012, va aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. Va da sé quindi che anche il P.T.T.I. vada aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

1.4 Dei compiti del Responsabile della trasparenza

L'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013 stabilisce che il Responsabile della trasparenza, il cui nominativo deve essere riportato all'intero del programma della trasparenza:

- a) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- b) provvede all'aggiornamento del P.T.T.I., all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
- c) assicura la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.
- d) segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
- e) segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

1.5 Dell'azione di controllo dell'O.I.V.

L'azione di controllo dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009 (c.d. legge Brunetta) che alla lettera g)

stabilisce che l'O.I.V. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

L'articolo 44 del decreto legislativo 33/2013 stabilisce poi che l'O.I.V. verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.T.I. di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 e quelli indicati nel Piano della performance (per gli enti locali leggi il P.E.G. // P.D.O.), valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'O.I.V., utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

La Ci.V.I.T., nell'ambito dell'attività di controllo su livello di trasparenza della amministrazioni pubbliche, con le delibere 71 e 73 del 2013, ha richiesto l'attestazione degli O.I.V. su specifici obblighi di pubblicazione rispettivamente alle date del 30 settembre 2013 ed al 31 dicembre 2013.

L'A.N.A.C., con delibera n. 148/ 2014, ha richiesto agli OIV (o ai nuclei di valutazione) di redigere un'attestazione che analizzi il rispetto di specifici obblighi di pubblicazione al 31.12.2014.

1.6 Dell'accesso civico

L'istituto dell'accesso civico, contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l'esercizio dell'accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo.

Eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento di accesso agli atti, non devono essere trasmesse all'A.N.A.C., che non ha competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nell'articolo 25 della legge 241/199.

La Delibera Ci.V.I.T. n. 50/2013 prevede che nel P.T.T.I. siano indicate anche le "misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico".

Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l'accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione

della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le pubbliche amministrazioni, e più in generale tutti i soggetti indicati nell'art. 11 del decreto legislativo 33/2013, (anche enti di diritto pubblico e privato soggetti a controllo pubblico), hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente":

- 1) il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- 2) le modalità per l'esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un'adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.

E' compito del Responsabile della trasparenza, individuato all'interno di ciascuna pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico (articolo 43 comma 4 del decreto legislativo 33/2013).

Chiunque - cittadini, imprese, associazioni, etc. - rilevi nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, l'omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l'istituto dell'accesso civico può, dunque, segnalare l'inosservanza direttamente all'amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.

Solo in caso di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle necessarie indicazioni relative all'istituto dell'accesso civico ovvero in ipotesi di mancata risposta anche del titolare del potere sostitutivo, entro i termini previsti, da parte delle pubbliche amministrazioni cui è stata inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all'A.N.A.C. sull'omessa pubblicazione di dati ai sensi della normativa vigente.

Per le segnalazioni all'A.N.A.C., dovrà essere utilizzata esclusivamente l'apposita procedura on line "Comunica con l'Autorità" (cfr. decisione dell'Autorità del 15 maggio 2014) disponibile sul sito www.anticorruzione.it, avendo cura di indicare gli estremi (data di invio) della richiesta di accesso civico inoltrata all'amministrazione, in assenza

dei quali la segnalazione non sarà trattata. In caso di risposta insoddisfacente, nel campo “note aggiuntive” del modulo dell’A.N.A.C., dovranno essere esposte le ragioni per cui la stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente.

L’Autorità, nella sua attività istituzionale di vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, verifica sui siti delle pubbliche amministrazioni l’effettiva messa a disposizione, per chiunque ne abbia interesse, delle informazioni necessarie per poter esercitare il diritto di accesso civico.

1.7 Delle sanzioni

L’articolo 46 del decreto legislativo 33/2013 prevede che *l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.* Il Responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 solo se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L’articolo 47 del citato decreto legislativo prevede invece che *la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.*

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La delibera n. 10/2015 ha chiarito la competenza dell'A.N.A.C. ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni ex articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 33/2013.

L'avvio del procedimento sanzionatorio potrà avvenire di proprio impulso o, su segnalazione degli O.I.V. o dei Responsabili della trasparenza. In caso di mancato pagamento della sanzione, sarà l'Autorità stessa a darne comunicazione al Prefetto del luogo dove ha sede l'ente verso il quale sono state riscontrate le violazioni affinché provveda all'irrogazione definitiva della sanzione.

1.8 Autorità competente: Ci.V.I.T. e A.N.A.C.

La Ci.V.I.T. (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 101/2013 convertito nella legge 125/2013 ha assunto la denominazione di A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), **ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 33/2013:**

- a) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
- b) controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.
- c) può inoltre chiedere all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- d) può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- e) segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;
- f) rende pubblici i relativi provvedimenti;

- g) controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico), pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
- h) Irroga sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 33/2013.

2. GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013

2.1 Gli oneri di pubblicazione previsti dalla legge

L'articolo 2 del decreto legislativo 33/2013 stabilisce che *le disposizioni del (presente) decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione, l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.*

L'allegato A) del decreto trasparenza ha stabilito che, ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'ente, deve essere presente in *home page* una sezione denominata "*Amministrazione trasparente*". La sezione deve essere articolata in sottosezioni, tutte individuate dall'allegato A).

Il comma 2 dello stesso articolo precisa poi che per "pubblicazione delle informazioni" si deve intendere la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni e che i dati devono essere esposti in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'allegato A) del decreto.

La Ci.V.I.T, con la citata delibera n. 50/2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" ha integrato l'allegato A) del decreto legislativo 33/2013 specificando i contenuti di ogni singolo obbligo e le cadenze di aggiornamento dei dati.

Gli obblighi di pubblicazione come elaborati dalla Ci.V.I.T. nella citata deliberazione, a fini conoscitivi, sono riportati **nell'allegato 1)** del presente programma.

2.2. La qualità dei dati pubblicati

L'articolo 6 del decreto legislativo 33/2013 stabilisce che *le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli*

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

L'articolo 7 del decreto legislativo 33/2013 stabilisce che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 82/2005, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 36/2006, del decreto legislativo 82/2005, e del decreto legislativo 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'allegato 2 alla delibera Ci.V.I.T. 50/2013 "Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati" precisa che i dati devono essere: completi, aggiornati, in formato aperto.

In buona sostanza i dati pubblicati devono essere:

- a) completi
- b) aggiornati
- c) in formato aperto e riutilizzabili
- d) comprensibili
- e) di facile accessibilità

2.2.1 La completezza dei dati

Un dato è da ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è **esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici**, ivi compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli uffici periferici.

Per **esattezza** si deve intendere la capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere.

Per **accuratezza** si deve intendere, invece, la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

2.2.2 Dell'aggiornamento dei dati

Innanzitutto è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

Si precisa, inoltre, che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti.

E' necessario poi che le informazioni pubblicate siano attuali e sia possibile modificarle nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 196/2003.

Per dar conto dell'avvenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" sia indicata la relativa data di aggiornamento.

Il decreto legislativo 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:

- a) **Cadenza annuale**, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale. Fra i dati che non sono oggetto di modifiche frequenti, si citano, fra gli altri, quelli relativi agli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione, alle società di cui l'amministrazione detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione (articolo 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale i dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli stessi (articolo 10, comma 5), nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (articolo 33);
- b) **Cadenza semestrale**, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici. E' il caso dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti amministrativi (articolo 23, comma 1);
- c) **Cadenza trimestrale**, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti. E' previsto l'aggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del personale (articolo 16, comma 3);

d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione. Ciò avviene, fra gli altri, nel caso degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (articolo 26, comma 2), dei documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione (articolo 38, comma 1), nonché in relazione agli schemi di provvedimento degli atti di governo del territorio prima che siano portati all'approvazione (articolo 39, comma 1, lettera b)).

Si fa presente, comunque, che all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 si prevede, in linea generale, che *"i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione"* e quindi, laddove la norma non menziona in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo. Ciò accade, ad esempio, con riferimento ai dati relativi gli organi di indirizzo politico-amministrativo (articolo 13, comma 1, lettera a), e articolo 14, comma 1, lettere da a) a e)), nonché ai dati relativi a coloro che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (articolo 15, commi 1 e 2).

Per le tempistiche di aggiornamento disposte per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione si rinvia all'**allegato 1)**.

Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 14, comma 2, e dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le

informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l'eccezione prevista in relazione ai dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013, che, per espressa previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio.

2.2.3 Del formato aperto e della riutilizzabilità

La legge 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (articolo 1, commi 32, 35 e 42). Il comma 35, in particolare, stabilisce che *"per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità"*.

L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (articolo 68, comma 4, decreto legislativo 82/2005, nel pieno rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 33/2013).

Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio Open Office) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo).

Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui Reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).

Una alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – Open Document Format, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.

Con riguardo, al profilo dell'apertura del dato, si riporta quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 82/2005 (come sostituito dall'articolo 9, comma 1,

lettera b), del decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 221/2012) che definisce come dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) *sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;*
- b) *sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;*
- c) *sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.*

Al fine di garantire un utilizzo sempre più efficace dei dati di tipo aperto, si raccomanda di far riferimento alle linee guida per l'interoperabilità semantica attraverso i *linked open data* (e alle sue successive eventuali modifiche) emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale e in particolare alle sezioni relative agli standard, alle tecnologie e alle licenze d'uso dei dati.

2.2.4 Della comprensibilità dei dati

Si deve tener presente in sede di pubblicazione dei dati che i destinatari delle pubblicazioni non sono addetti ai lavori, o meglio non sono solo gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini e gli utenti del servizio che devono poter esercitare attraverso la trasparenza il "controllo sociale" .

Si consiglia quindi ai responsabili della pubblicazione, come individuati nel programma di pubblicazione di elaborare i dati da pubblicare in modo da trasformare i dati in "informazioni" per il cittadino.

2.2.5 Della facile accessibilità

L'articolo 48 del decreto legislativo 33/2013 ha stabilito che "gli oneri di pubblicazione" vanno pubblicati in home page in una sezione denominata "Amministrazione trasparente".

L'allegato A) del citato decreto legislativo ha poi individuato le "obbligatorie" sezioni e sottosezioni in cui deve essere articolata la sezione "amministrazione trasparente".

Le informazioni obbligatorie richieste sono tantissime, come risulta dall'**allegato 1)** del presente programma. E' evidente che, a meno di conoscere in maniera approfondita il quadro normativo di riferimento, l'utente medio avrà difficoltà a destreggiarsi fra le sezioni e sottosezioni senza una legenda che indichi a monte i contenuti delle singole sezioni e sottosezioni.

Sarà quindi opportuno, se non necessario, organizzare la sezione amministrazione trasparente – pur nel rispetto degli obblighi di legge – nella maniera la più intuitiva possibile anche per un non addetto ai lavori.

3. IL PROGRAMMA DI PUBBLICAZIONE

La programmazione della attività / azioni di pubblicazione è contenuta nell'**allegato 2)** del presente documento.

Nel programma sono precisamente spiegati:

- "gli oneri di pubblicazione", nel senso che di ogni onere di pubblicazione è stata spiegato il significato ed il contenuto;
- lo stato attuale di pubblicazione dell'informazione;
- le azioni da compiere per rispondere all'obbligo normativo;
- il responsabile del compimento dell'azione, individuato fra le diverse posizioni organizzative presente nell'ente.

4. L'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico, come già illustrato nel paragrafo 1.6 del presente Programma, rappresenta una delle principali novità del decreto legislativo 33/2013.

All'interno della pagina "Amministrazione trasparenza" nella sezione Altri contenuti - accesso civico occorre:

- spiegare cos'è l'accesso civico
- stabilire come devono essere presentate le istanze
- predisporre un formulario // schema per la formulazione dell'istanza di accesso civico.

Con apposito provvedimento amministrativo sarà individuato – fra i titolari di posizione organizzativa – il responsabile dell'accesso civico, mentre sarà affidato al Responsabile della trasparenza le funzioni di organo con poteri sostitutivo (così FAQ A.N.A.C. trasparenza n. 2.5).

5. IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA

L'andamento del programma di pubblicazione, nella pagina “Amministrazione trasparente” sarà soggetto a monitoraggio alle seguenti date:

- 30 maggio
- 30 ottobre
- 31 dicembre

Il monitoraggio sarà effettuato dal Responsabile della Trasparenza attraverso l'elaborazione di una griglia di analisi che riporti lo stato di attuazione del programma, lo stato di pubblicazione dei dati e le indicazioni per ottemperare agli obblighi di legge.

Il responsabile della trasparenza, sulla scorta dei risultati del monitoraggio, emetterà provvedimenti di indirizzo ai Responsabili di P.O. coinvolti nell'attuazione del programma della trasparenza.

Gli esiti del monitoraggio e gli atti di indirizzo saranno comunicati all'O.I.V. per l'esercizio del controllo a cui è preposto.

Sarà possibile, con apposito provvedimento, coinvolgere l'O.I.V. nell'attività di monitoraggio e nell'elaborazione degli atti di indirizzo.

6. IL COLLEGAMENTO CON IL P.E.G. // P.D.O.

Gli obiettivi del programma di trasparenza, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, saranno declinati nel piano esecutivo di gestione // piano dettagliato degli obiettivi 2015.